DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE N. 20/2026

del 6 febbraio 2026

che modifica l'allegato II (Regolamentazioni tecniche, norme, prove e certificazioni) dell'accordo SEE [2026/978]

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1) Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 ([1]).

(2) La presente decisione riguarda la legislazione relativa ai prodotti alimentari. Tale legislazione non si applica al Liechtenstein fintanto che l'applicazione dell'accordo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli è estesa al Liechtenstein, come specificato nell'introduzione al capo XII dell'allegato II dell'accordo SEE. La presente decisione non si applica quindi al Liechtenstein.

(3) È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato II dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il capitolo XII dell'allegato II dell'accordo SEE è così modificato:

1. al punto 54zzzzzp (Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione) è aggiunto il trattino seguente:

   "- **32025 R 1560**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025 (GU L, 2025/1560, 31.7.2025)".

2. Dopo il punto 270 (Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1530 della Commissione) è inserito il punto seguente:

   "271. **32025 R 1560**: Regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 della Commissione, del 30 luglio 2025, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 (GU L, 2025/1560, 31.7.2025)".

Articolo 2

Fa fede il testo del regolamento di esecuzione (UE) 2025/1560 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il 7 febbraio 2026 purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE (*).
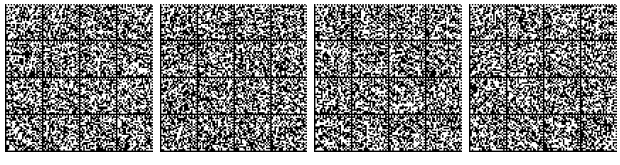
([1]) GU L, 2025/1560, 31.7.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1560/oj.
(*) Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.